

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "SILVIADIZENZERO ETS"

PARTE I COSTITUZIONE

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione "SILVIADIZENZERO ETS", di seguito nominata "Associazione".

Art. 2 - Finalità

L'Associazione opera, in ricordo di Silvia Roberti, nel settore della tutela, salvaguardia e valorizzazione della natura e dell'ambiente in stretto legame con le altre sfere di interesse di Silvia: la cucina, la fotografia, l'arte, la danza.

In particolare, l'Associazione intende diffondere la conoscenza delle problematiche ambientali attualmente esistenti, promuovere nuovi e più consapevoli comportamenti e stili di vita ecostenibili, educare a una cultura rispettosa del nostro pianeta, della conservazione dell'ambiente e dei processi ecologici che ne salvaguardano l'equilibrio naturale.

Art. 3 - Qualificazione come Ente del Terzo Settore

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 4 - Attività

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività, in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- e) attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale tipiche del Terzo Settore;

- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- g) cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento alla sua sostenibilità ambientale;
- h) agricoltura sociale finalizzata all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari;
- j) iniziative di aiuto reciproco, con particolare riferimento ai gruppi di acquisto solidale;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

Sono consentite attività diverse da quelle elencate, a condizione che siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali.

Art. 5 - Sede

L'Associazione ha sede in via dei Caduti 68, 10040 Almese (TO).

Le variazioni della sede sociale non richiedono la modifica dello Statuto.

Art. 6 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

PARTE II SOCI

Art. 7 - Definizione

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e gli ideali e che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8 - Diritti

Ogni socio ha diritto di:

- a) essere puntualmente informato sulle attività dell'Associazione;
- b) partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;
- c) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
- d) consultare i libri sociali;
- e) ricevere la tessera associativa.

Art. 9 - Doveri

Ogni socio ha dovere di:

- a) partecipare attivamente alla vita sociale;
- b) attenersi allo Statuto e agli eventuali regolamenti interni;
- c) rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali;
- d) non compiere atti contrari agli scopi associativi;
- e) non compiere atti lesivi degli interessi dell'Associazione;
- f) versare la quota associativa annuale.

Art. 10 - Domanda di adesione

Chiunque può fare domanda scritta di adesione all'Associazione, versando congiuntamente la quota associativa.

La domanda è esaminata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alla presentazione della domanda.

Se la domanda ha esito positivo, il richiedente ne riceve comunicazione accompagnata dalla tessera associativa e i suoi dati sono inseriti nel libro dei soci.

Se la domanda ha esito negativo, il richiedente ne riceve, in forma scritta, comunicazione motivata e la quota versata gli viene restituita entro trenta giorni dall'esame.

Art. 11 - Criteri di ammissione, non ammissione ed esclusione

L'Associazione non fa distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali nell'ammissione dei soci.

Sono criteri di non ammissione o esclusione:

- a) comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione;
- b) lo svolgimento di attività incompatibili con i principi statutari;
- c) la non osservanza dello Statuto;
- d) la non osservanza delle delibere degli organi sociali.

Art. 12 - Quota associativa

La quota associativa è annuale, non rivalutabile e intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte.

In caso di mancata deliberazione dell'importo della quota associativa, si intende tacitamente rinnovato l'importo relativo all'anno precedente.

Art. 13 - Durata del rapporto associativo

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione o decesso.

Art. 14 - Protezione dei dati personali

L'Associazione garantisce ai soci la protezione di tutti i dati personali di cui sia in possesso.

Art. 15 - Gratuità del rapporto associativo

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione.

Al socio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 16 - Soci attivi

Ogni socio può richiedere di essere considerato socio attivo e partecipare occasionalmente all'organizzazione delle attività istituzionali.

Il socio attivo riceve le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e può parteciparvi senza diritto di voto.

Art. 17 - Volontari

Sono volontari dell'Associazione i soci che, per libera scelta, svolgono non occasionalmente attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione, nell'avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrive nell'apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

PARTE III ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Elenco degli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Responsabile della comunicazione;
- h) l'Organo di controllo.

TITOLO I

Assemblea dei soci

Art. 19 - Definizione

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 20 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

È prerogativa dell'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e, contestualmente, il Presidente;
- c) eleggere e revocare l'Organo di controllo;
- d) approvare il bilancio;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei soci. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 21 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

È prerogativa dell'Assemblea straordinaria:

- a) ogni prerogativa dell'Assemblea ordinaria;
- b) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno;
- c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci o dei due terzi dei presenti, salvo nelle votazioni riguardanti prerogative dell'Assemblea ordinaria, nelle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 22 - Presidenza

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo assume la presidenza dell'Assemblea.

Art. 23 - Verbalizzazione

Le Assemblee sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un socio nominato dal presidente dell'Assemblea.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Ai verbali si allegano i documenti approvati dall'Assemblea, salvo i bilanci, inseriti nel libro dei bilanci.

Art. 24 - Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci, ciascuno con un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare altri tre soci al massimo.

Art. 25 - Limitazioni per i soci minorenni

I soci minorenni non votano le deliberazioni riguardanti il bilancio dell'Associazione e non possono accedere alla carica di consigliere.

Art. 26 - Modalità di convocazione

L'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, è affisso nella sede sociale e inviato a ogni singolo socio in forma scritta.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

TITOLO II

Consiglio Direttivo

Art. 27 - Definizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto in numero variabile da cinque a quindici soci, detti consiglieri.

I consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.

Art. 28 - Durata

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

In caso di dimissioni di un consigliere, il Presidente nomina un sostituto tra i soci attivi o, in mancanza, tra i soci. L'Assemblea potrà confermare tale decisione o eleggere un altro socio nella riunione immediatamente successiva.

Art. 29 - Prerogative

È prerogativa del Consiglio Direttivo:

- a) organizzare le attività istituzionali;
- b) la delega a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate;
- c) ogni decisione inerente le spese ordinarie e straordinarie;
- d) ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) approvare i bilanci da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- g) approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- h) approvare l'importo della quota sociale annua;
- i) esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci;
- j) deliberare le eventuali esclusioni;
- k) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 30 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente ogni volta che uno di essi lo ritenga opportuno, su indicazione di un terzo dei consiglieri o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione è inviato in forma scritta a ogni singolo consigliere, a ogni singolo socio attivo e a ogni invitato, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 31 - Validità delle deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità la deliberazione è respinta.

Art. 32 - Presidenza

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo ne assume la presidenza.

Art. 33 - Verbalizzazione

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal presidente della riunione.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della riunione e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

TITOLO III Presidente

Art. 34 - Definizione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne esercita il potere di firma.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 35 - Durata

Il Presidente rimane in carica contestualmente al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV Vicepresidente

Art. 36 - Definizione

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento.

Art. 37 - Elezione

Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Art. 38 - Rappresentanza legale

La rappresentanza dell'Associazione è attribuita disgiuntamente al Presidente e al Vicepresidente.

TITOLO V Segretario

Art. 39 - Definizione

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali.

Art. 40 - Elezione

Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

TITOLO VI Tesoriere

Art. 41 - Definizione

Il Tesoriere è responsabile della contabilità, dell'amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio dell'Associazione.

Art. 42 - Elezione

Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

TITOLO VII Responsabile della comunicazione

Art. 43 - Definizione

Il Responsabile della comunicazione verifica l'efficacia della pubblicità delle attività proposte dall'Associazione alla comunità.

Art. 44 - Elezione

Il Consiglio Direttivo può eleggere il Responsabile della comunicazione tra i suoi componenti. Può revocarlo o sostituirlo in ogni momento.

TITOLO VIII Organo di controllo

Art. 45 - Definizione

L'Organo di controllo dell'Associazione è costituito da un unico membro, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 46 - Elezione

L'Organo di controllo è eletto quando, per due anni consecutivi, si verificano nell'Associazione almeno due delle seguenti condizioni:

- a) patrimonio superiore a 110.000 euro;
- b) ricavi superiori a 220.000 euro;
- c) media di almeno cinque dipendenti occupati durante l'anno.

Egli decade dopo due anni consecutivi nei quali non si verificano tali condizioni.

Art. 47 - Compiti

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercitare il controllo contabile sul bilancio dell'Associazione, attestando che esso viene redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) monitorare l'osservanza delle finalità dell'Associazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre le funzioni di revisore legale dei conti quando, per due anni consecutivi, si verificano nell'Associazione almeno due delle seguenti condizioni:

- a) patrimonio superiore a 1.100.000 euro;
- b) ricavi superiori a 2.200.000 euro;
- c) media di almeno dodici dipendenti occupati durante l'anno.

È sollevato da tali compiti dopo due anni consecutivi nei quali non si verificano tali condizioni.

PARTE IV LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO, BILANCIO

Art. 48 - Libri sociali

L'Associazione mantiene:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei bilanci;
- d) il registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendolo a un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 49 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 50 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore indicati in sede di Assemblea straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 51 - Forma del Bilancio

Il Tesoriere redige, in caso di entrate inferiori a 220.000 euro annui, il bilancio nella forma di rendiconto finanziario per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri.

Negli altri casi il Tesoriere redige il bilancio di esercizio, formato da:

- a) stato patrimoniale;
- b) rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;
- c) relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, se presente.

Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 52 - Approvazione del bilancio

Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Art. 53 - Obblighi di trasparenza finanziaria

Il Tesoriere o il Presidente depositano il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di entrate superiori a 100.000 euro annui, il Tesoriere o il Responsabile della comunicazione pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di entrate superiori ad 1 milione di euro annui, il Tesoriere o il Responsabile della comunicazione pubblicano il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 - Chiusura

Si fa riferimento alla legge per quanto non espressamente previsto dallo Statuto.